



COMUNE DI PREPOTTO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Istituzione del tributo e determinazione aliquote per l'anno 2014.

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **QUATTORDICI** del mese di **LUGLIO**, alle ore **20,00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

SINDACO E CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. FORTI Mariaclara	X		9. LESIZZA Alessandro	X	
2. MACORIG Francesca	X		10. DE SARNO Antonio	X	
3. SIRCH Vincenzo	X		11. IACONCIGH Tiziana	X	
4. TOMASETIG Elena	X		12. IACOLETTIG Gabriele	X	
5. IACOLETTIG Francesco	X		13. ZUBIZ Gerry	X	
6. LESA Denis		X			
7. DURIP Stefania	X				
8. PETRUSSA Gianni	X		Totale N.	12	1

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **BONANNI dr.ssa Marcella**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra **Avv. Mariaclara FORTI** nella sua qualità di **SINDACO** che procede all'esposizione dell'oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile sostituto Area Tributi
Dr.ssa Marcella Bonanni

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Area Contabilità/Personale
Dr.ssa Teresa Lamberti

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Istituzione del tributo e determinazione aliquote per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del Segretario,

UDITI i seguenti interventi:

- **De Sarno Antonio:** ritiene che sarebbe stata opportuna una riduzione delle aliquote, visto che i fabbricati rurali strumentali non sono esenti, e ciò avrà pesanti ricadute. Contesta le scelte adottate, che non vengono incontro alle esigenze dei cittadini in questo periodo difficile.

PREMESSO che la legge di Stabilità del 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1/01/2014, suddivisa in tre componenti:

- componente IMU (imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta per il possesso di immobili, escluse le abitazioni principali);

- componente TASI (tributo sui servizi indivisibili, a carico sia dei possessori che degli utilizzatori degli immobili);

- componente TARI (tributo che finanzia i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, dovuto dall'utilizzatore degli immobili);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (Finanziaria Regionale per l'anno 2014), che stabilisce che, in via straordinaria, per l'anno 2014, i comuni e le province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

VISTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, inizialmente fissato al 15 luglio 2014, è stato differito al 31 agosto 2014 con decreto n. 10/G/2014 del 24/06/2014 dell'Assessore Regionale alle Autonomie Locali;

ATTESO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è, al momento in cui si scrive, fissato al 15 luglio 2014, in quanto la Giunta Regionale ha definito gli obiettivi del patto di stabilità con deliberazione n. 885 del 16/05/2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

RAVVISATA l'opportunità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la presente deliberazione come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che regolamentano in maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

VISTO altresì le modifiche apportate al comma 677 con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 che prevede ".... Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille

VISTO, da ultimo, il decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante: "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014", entrato in vigore il 10 giugno u.s., e che dispone, all'art. 1: "(...) Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.(...);

RICORDATO che:

1. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
2. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
3. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
4. nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
5. sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
6. la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
7. l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e per l'anno 2014 non può eccedere il 2,5 per mille, e può essere ridotta dal comune fino all'azzeramento. Per l'anno 2014 si ritiene, in via di prima applicazione, di prevedere un'aliquota unica, pari al 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili;
8. il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;
9. le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
10. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
11. il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;

12. il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
13. nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10 e il 30 % per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
14. il comune di Prepotto, in relazione al precedente punto 13, stabilisce che l'imposta sia corrisposta dall'occupante nella misura del 30%;
15. il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
16. il comune stabilisce, altresì, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; il versamento è effettuato tramite F24 o bollettino di c/c postale;
17. per il 2014 la scadenza della prima rata della TASI è stata prorogata dal Governo, con D.L. n. 88/2014, al 16 ottobre 2014, mentre la seconda rata scadrà il 16 dicembre 2014;

DATO ATTO che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l'anno 2014:

SERVIZI INDIVISIBILI - COSTO ANNO 2014
Servizi per la pubblica illuminazione : € 33.100,00 - TOTALE COSTI 2014: € 33.100,00

DATO ATTO che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.4 (De Sarno Antonio, Iaconcigh Tiziana, Iacoletti Gabriele, Zubiz Gerry), astenuti n.--, resi ed accertati nelle forme di legge, su n.12 consiglieri presenti aventi diritto di voto;

D E L I B E R A

1) di istituire il tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza 1/01/2014.

2) di stabilire per il 2014 un'aliquota unica, pari all' 1 per mille (1‰) per tutte le fattispecie imponibili.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4) di dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante.

5) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, pari al 30% per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6) di stabilire che la TASI dovuta per l'anno 2014 verrà versata in due rate, scadenti rispettivamente il 16/10/2014 e il 16/12/2014, in quanto per l'anno 2014 non avendo il comune di Prepotto deliberato le aliquote entro il 23 maggio u.s., la scadenza per il pagamento della prima rata è stabilita, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 88/2014, al 16 ottobre 2014.

7) di dare atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI).

8) di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi, accertata l'urgenza, con voti favorevoli n.8 , contrari n.4 (De Sarno Antonio, Iaconcigh Tiziana, Iacolettig Gabriele, Zubiz'Gerry), astenuti n.--, resi ed accertati nelle forme di legge, su n.12 consiglieri presenti aventi diritto di voto,

DELIBERA

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.-

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Mariacarla FORTI)



IL SEGRETARIO
(dr.ssa Marcella BONANNI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal **18 LUG. 2014**
- che la stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari il **18 LUG. 2014** n. **2744** di Prot.

addì, **18 LUG. 2014**



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
(Bruno SGUBINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n.21, come sostituito dall'art.17, comma 12, lettera a), della L.R. 24.05.2004 n.17.
Prepotto, li **18 LUG. 2014**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal **18.07.2014** al **02.08.2014** (art.1, comma 15, della L.R. 11.12.2003 n.21).
Prepotto, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE